



COMUNE DI ACATE

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Determinazione del Sindaco n. 64 del 12/09/2018

OGGETTO	Incarico all'Ing. Giuseppe Maganuco di esperto tecnico del Sindaco ai sensi dell'art. 14 L.R. n.7/1992, e ss.mm.ii.
---------	---

IL SINDACO

Considerato che le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale e che rientra nei programmi dell'Amministrazione comunale in materia di progettazione, lavori pubblici e urbanistica.

Atteso che :

- ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 (modificato dall'art. 41, comma 3, della l.r. 26/1993, dell'art. 4 della l.r. 38/1994, integrato dall'art. 6, comma 1, della l.r. 41/1996 e modificato dall'art. 48, comma 1, della l.r. 6/1997), il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti esterni all'amministrazione comunale, con il solo obbligo di dettagliata motivazione per il caso che l'incarico sia conferito a soggetto non provvisto di laurea;
- ai sensi del medesimo articolo gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità.

Verificato che – ai sensi del c. 2, lettera b), del citato art. 14 – il numero di incarichi di cui al comma 1, nei Comuni di dimensione demografica fino a 30.000 abitanti, non può essere superiore a due.

Rilevato che, secondo un primo orientamento della Corte dei Conti:

1. la fattispecie regolamentata dalla normativa regionale in oggetto esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei Conti, Sez. Reg. Lombardia, n.37/08);
2. la Corte dei Conti -Sezione Reg. Sicilia - con deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR ha escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 l.r. 7/92 dal tetto massimo previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, in quanto spesa finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto piuttosto al supporto del Sindaco nella sua attività di indirizzo e programmazione;
3. la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana con la sentenza n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/ N2008, ha affermato:
 - a) è ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lettera "o", dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";
 - b) il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la

facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n.3555/2004);

- c) la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale;
- d) vi è differenza ontologica tra le *"collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità"*, previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e *"gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n.7/1992"*;

Rilevato ancora che, sempre secondo un primo orientamento della Corte dei Conti:

- 1) l'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3 comma 55 e comma 56 della legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008), dall'art. 25 della L. n. 724/94, dall'art. 5 della L. n. 135/2013 (come chiarito dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva con deliberazione n. 29/2008/8R/CON);
- 2) l'incarico in questione non è assoggettato ai limiti di spesa di cui all'art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010 e s.m.i.;
- 3) non è annoverabile tra gli incarichi rilevanti ai fini della determinazione del tetto massimo delle spese effettuabili ex art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, citato;
- 4) l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, unitamente al possesso di dimostrata esperienza professionale;
- 5) la Corte dei Conti Sez. Consultiva, a seguito di richiesta, in merito all'applicabilità dell'art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 nel caso di nomina da parte del Sindaco di esperti ex art. 14 della l.r.7/92, ha fornito parere con Deliberazione n. 10/2011 SS.RR.Par. dicendo che: *"gli esperti ex art. 14 L.R. 7/92 trattasi, in sostanza, di consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo (in tal senso anche le Sez. Riunite per la Regione Siciliana delibera n. 28/2008/SS.RR. CONS.). L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra specificata, fa sì, ad avviso delle Sez. Riunite, che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa"*;
- 6) la soluzione prospettata risulta peraltro avvalorata dal tenore letterale della norma (art. 6 comma 7 della legge 122/2010) laddove la stessa, riferendo i motivi della limitazione prevista all'esigenza di *"valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni"*, appare escludere le ipotesi in cui l'attività di supporto, come nel caso che si esamina, faccia riferimento ad attività estranee alla sfera gestionale ed amministrativa tipicamente affidata ai dipendenti dell'amministrazione.

Rilevato che, secondo un più recente orientamento, la Corte dei Conti-Sezione Reg. Sicilia - con deliberazioni n. 72/2011, n. 95/2012 e n. 9/2013/SS.RR/PAR, in ordine alla spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 l.r. 7/92 ha precisato che *“anche i compensi degli esperti del Sindaco (previsti dal citato art. 14) debbono essere ricompresi nell'obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. 6, comma7, del D.L. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010”*, sostenendo l'applicazione dei vincoli di spesa imposti dalla normativa nazionale anche agli incarichi ad esperti conferiti dal Sindaco in un Comune della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/92.

Interpellato a tal uopo l'Ing. Giuseppe Maganuco, nato a Comiso il 17.09.1977, e visto il suo curriculum vitae, e ritenuto che l'incarico di che trattasi può essere conferito allo stesso, il quale, come risulta dal citato curriculum, si trova in possesso dei titoli culturali idonei ed attinenti all'incarico richiesto, nonché della professionalità ed esperienza in materia.

Dato atto che l'apporto dell'Ing. Giuseppe Maganuco nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio specificate in narrativa, è di rilevante importanza e che, conseguentemente, l'attività dello stesso contribuirà alla concretizzazione delle linee programmate tracciate.

Dato atto che, nel caso di specie, alla luce della normativa e della giurisprudenza contabile tutta sopra richiamata, sono rispettati i seguenti limiti e condizioni:

1. che, alla data odierna, non risulta essere stato conferito nessuno dei due incarichi di esperto, che il Sindaco può attribuire ai sensi dell'art. 14 della L. n. 7/92;
2. che il presente incarico, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 7/92, non costituisce rapporto di pubblico impiego, ma prestazione d'opera professionale ex artt. 2230 e ss. del c.c.;
3. che l'incarico ha finalità di supporto istituzionale all'attività del Sindaco e non ha fini gestionali;
4. che viene rispettato il divieto di cui all'art. 6 della l.r. 12-11-1996, n. 41 (nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente);
5. che l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;
6. che, ai fini dell'efficace svolgimento delle attività assegnate, l'Ing. Giuseppe Maganuco potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti.

Visti:


- il Curriculum vitae dell'Ing. Giuseppe Maganuco;
- la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, con allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento e codice fiscale;
- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
- la L.R. n. 7/1992 es.m.i.;
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Acate, approvato con deliberazione della G.C. n. 108/2018;

Atteso che, nell'esercizio delle suddette facoltà, nonché in attuazione del vigente statuto comunale, il sindaco intende conferire l'incarico di collaboratore esterno, a titolo gratuito, fino alla scadenza del proprio mandato, salvo revoca

DETERMINA

Di fare proprie le premesse che qui devono intendersi ripetute e trascritte.

1. Di conferire l'incarico all'Ing. Giuseppe Maganuco, nato a Comiso il 17.09.1977 e residente ad Acate in via Adua n. 56, esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 L.R. n.7/1992, e ss.mm.ii., in materia di progettazione, lavori pubblici e urbanistica.
2. Di dare atto, in particolare, che:
 - a. il presente incarico, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 7/92, non costituisce rapporto di pubblico impiego, ma prestazione d'opera professionale ex artt. 2230 e ss. del c.c.;
 - b. il presente incarico di esperto esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei Conti, Sez. Reg. Lombardia, n.37/08).
3. Di dare atto che all'incaricato, in relazione al presente atto, non spetta alcun compenso o indennità.
4. Di disporre, a cura del Servizio di Segreteria la pubblicazione del presente provvedimento, all'Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune, nonché l'invio di copia del presente provvedimento all'interessato, al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori, al Segretario Comunale, ai Responsabili di P.O.
5. di disporre che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio on-line ed inserita nella relativa raccolta e registrata a cura della Segreteria.


IL SINDACO
Dott. Giovanni Di Natale

PARERI

DETERMINAZIONE DEL SINDACON. 64 DEL 17/09/2018

OGGETTO: Incarico all'Ing. Giuseppe Maganuco di esperto tecnico del Sindaco ai sensi dell'art. 14 L.R. n.7/1992, e ss.mm.ii.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt.151 e 183 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 si attesta la copertura finanziaria e si annotano le prenotazioni degli impegni di spesa:

intervento n. _____ bilancio _____ impegno n. _____ del _____ importo €

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Acate li, _____

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L. R. 11/12/1991 n° 48 così come modificato dall'art. 12 L.R. n°30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE / CONTRARIO**

Acate li, _____

Il Responsabile del Nucleo Finanziario
Il Responsabile
Settore Servizi Finanziari
(Dott.ssa Maria Di Martino)

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo al n° _____ del registro in data _____

Acate li, _____

IL MESSO COMUNALE

E' copia conforme per uso amministrativo

li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art 32, c. 1, della l. 18.06.2009 n. 69, in data _____ per ivi restarvi per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 come modificato dalla l.r. n. 17/04, sino al _____.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li, _____
